

## STATUTO

### **Art.1. Denominazione**

L'Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro è denominata:

**“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BEACH TENNIS TEAM”.**

La denominazione potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2. Sede**

L'Associazione ha sede in Civitanova Marche, via F.lli Cairoli n.5

### **Art. 3. Attività costituenti l'oggetto sociale**

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, ed ha per scopo:

a) promozione, diffusione, coordinamento e pratica, a livello dilettantistico ed amatoriale (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale e con atleti professionisti), anche a scopo formativo, della disciplina prevista dalla F.I.T. (Federazione Italiana Tennis);

b) didattica per la formazione e la preparazione di squadre dilettantistiche ed amatoriali, per lo svolgimento e la diffusione dello sport beach tennis;

c) diffusione, promozione e pratica del beach tennis ed ogni altra attività ad essa connessa, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita ad una scuola sportiva, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive previste dallo Statuto e, dall'altro, di promuovere la conoscenza dello sport, anche mediante iniziative di animazione e di educazione, con manifestazioni di carattere sportivo.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà, pertanto, occuparsi della promozione e dell'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività legata al beach tennis, per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; nonché della gestione di palestre per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività fisiche correlate alla suddetta attività sportiva. Inoltre, l'associazione, sempre al fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà occuparsi di:

- acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina sportiva della F.I.T.;

- organizzazione e attuazione di attività, anche ricreative, culturali, artistiche e musicali, correlate allo scopo sociale.

L'associazione si affilierà alla F.I.T., accettando incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conformerà alle norme e alle direttive del Comitato internazionale Olimpico (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti delle Federazioni Nazionali a cui è affiliata.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni sportive dotate di proprio Regolamento interno.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;

- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;

- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;

- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento e attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse sportivo;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire bar e centri di ristorazione posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitario di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture e degli impianti sportivi in cui opera;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali al beach tennis, che ne costituiscono il naturale completamento e così, a titolo puramente esemplificativo, l'Associazione potrà effettuare: massaggi sportivi, attività legate al benessere della persona e alla preparazione atletica, predisposizione di opportuni programmi individuali o collettivi di preparazione fisica;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative

#### **Art. 4. Durata**

La durata dell'Associazione è fissata al trentuno di dicembre duemilacinquanta (31.12.2050)

#### **Art. 5. Soci**

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione, nonché lo stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
- di accettare, senza riserve, lo statuto e le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'Associazione è affiliata;
- di essere informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
- di essere informati circa l'uso delle strutture, al fine di evitare incidenti. A questo proposito, l'aspirante socio si impegna, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

I Soci dell'Associazione si dividono in:

- Soci ordinari;
- Soci atleti
- Soci onorari.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci ordinari o soci atleti, esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasferibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Tutti i Soci atleti devono essere tesserati, a cura dell'Associazione, alla F.I.T..

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 dicembre; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi per attività sportiva dilettantistica e per attività amministrativa, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore in tema di compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche.

#### **Art. 6. Diritti e doveri degli associati**

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di rispettare le regole dettate dalla Federazione Italiana Tennis;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature e strutture sportive e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

#### **Art. 7. Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

#### **Art. 8. L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.

La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti la metà più uno dei soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

#### **Art. 9. Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.T..

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) eleggere al proprio interno il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere e un'eventuale Direttore Sportivo;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) approvare il programma sportivo dell'Associazione e quello della preparazione tecnica degli atleti;
- h) deliberare le convocazioni dell'Assemblea;
- i) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- j) stabilire le norme per l'utilizzo degli impianti e delle strutture e attrezzature sportive;
- k) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- l) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.

#### **Art. 10. Il Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art. 11. Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) eventuali contributi volontari versati dagli atleti per l'utilizzo delle strutture sportive;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 13. Raccolta pubblica di fondi**

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

#### **Art. 14. Rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale dell'associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.

Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 8 dello statuto sociale.

In caso di impedimento l'assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quindi entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

#### **Art. 15. Intrasferibilità della quota associativa**

La quota o contributo associativo è intrasferibile.

#### **Art. 16. Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ai fini sportivi.

**Art. 17. Vincolo di Giustizia**

Con l'affiliazione alla F.I.T., l'Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione stessa, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali F.I.T. di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci tesserati o tra questi e l'Associazione, le quali non siano riservate dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea.

**Art. 18. Completezza dello Statuto**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni, nonché le norme della F.I.T., le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

Civitanova Marche, li 04/11/2010

**Il Presidente**

Bianconi Stefano

**Il Vicepresidente**

Bianconi Leonardo

**Il Segretario**

Mayerle Margherita